

CONSIGLIO REGIONALE
DELLA REGIONE AUTONOMA
TRENTINO-ALTO ADIGE



REGIONALRAT
DER AUTONOMEN REGION
TRENTINO-SÜDTIROL

DECRETO DEL DIRIGENTE SEGRETARIO GENERALE DEL CONSIGLIO REGIONALE

Oggetto: Accertamento entrate per la ripartizione delle spese legali riguardanti le controversie promosse da Consiglieri ed ex Consiglieri della Regione Trentino-Alto Adige.

IL DIRIGENTE

Visto il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 201 del 20 gennaio 2016, modificato con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 282 del 15 marzo 2017, con il quale sono approvate disposizioni applicative della legge regionale 15 luglio 2009, n. 3 "Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione" e successive modificazioni, relative tra l'altro al recepimento del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni ed integrazioni concernente il recepimento delle nuove norme in materia di bilancio per gli enti pubblici;

Visto il bilancio finanziario gestionale per gli anni 2018-2019-2020, approvato dall'Ufficio di Presidenza con deliberazione n. 321 del 20 dicembre 2017;

Vista la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza 16 marzo 2016, n. 217 con la quale sono state attribuite al Segretario generale del Consiglio regionale le competenze relative agli atti inerenti la gestione giuridica, economica e previdenziale dei Consiglieri regionali ed ex Consiglieri regionali nonché la gestione delle risorse del bilancio finanziario gestionale ad eccezione di quelle inerenti la gestione economica del personale e quelle attribuite all'Ufficio di Presidenza;

Vista la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza 16 marzo 2016, n. 216 come integrata con la deliberazione 14 febbraio 2017, n. 279 di assegnazione al Segretario generale e al Vicesegretario generale delle risorse del bilancio finanziario gestionale, fino a revoca;

Vista la convenzione stipulata con la Regione Trentino-Alto Adige, approvata con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio n. 172/15 del 26 ottobre 2015, con la quale è stata approvata la ripartizione delle spese legali riguardanti le controversie per la restituzione dei vitalizi promosse da Consiglieri ed ex Consiglieri della Regione Trentino-Alto Adige;

Tenuto conto che l'art. 1 della citata convenzione (Spese per incarichi di difesa già conferiti) stabilisce che per la difesa contestuale della Regione Trentino-Alto Adige, del Presidente della Regione, della Giunta regionale, del Consiglio regionale, del Presidente del Consiglio regionale e dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale nelle vertenze promosse da ex Consiglieri ed aventi diritto all'assegno di reversibilità per la disapplicazione delle leggi regionali n. 4 e 5 dell'11 luglio 2014 e di corrispondenti decreti esecutivi, il pagamento degli onorari, dei diritti e degli oneri di spesa al prof. Giandomenico Falcon, con studio in Padova ed all'avv. Fabio Corvaja con studio in Padova, sarà effettuato nella misura del 50% (cinquanta per cento) dal Consiglio regionale e del 50% (cinquanta per cento) dalla Giunta regionale;

Visto l'art. 2 della medesima convenzione (Spese per la difesa in eventuali future controversie) che prevede la stessa suddivisione della spesa fra Giunta regionale e Consiglio regionale anche per tutti gli eventuali gradi di giudizio di qualsiasi giurisdizione e per le ulteriori nuove possibili azioni legali;

Preso atto che con la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 183/15 del 19 novembre 2015 è stata determinata sia la spesa relativa alla difesa in giudizio del Consiglio regionale e dell'Ufficio di Presidenza innanzi al Tribunale Civile di Trento avverso tutte le istanze relative agli atti di citazione elencati nella propria deliberazione n. 118/15 del 21 gennaio 2015, nell'importo complessivo di euro 195.395,20 dovuto al prof. Giandomenico Falcon con studio in Padova e all'avv. Fabio Corvaja con studio in Padova, che la spesa relativa al patrocinio del Consiglio regionale avanti le Sezioni Unite della Corte di Cassazione a seguito dell'incarico affidato con deliberazione n. 154/15 del 07 luglio 2015, nell'importo di euro 43.335,29 di cui euro 37.937,12 per il prof. Giandomenico Falcon e per l'avv. Fabio Corvaja, ed euro 5.398,17 per l'avv. Luigi Manzi con studio in Roma;

Tenuto conto che il Consiglio regionale, come previsto all'art. 6 della convenzione citata (Modalità di pagamento spese), si obbliga ad effettuare i pagamenti delle spese legali indicate, che successivamente la Giunta regionale provvederà a rimborsare per la quota a suo carico, previa presentazione della relativa documentazione;

Constatato che per l'anno 2016 si è proceduto al pagamento dell'importo complessivo di euro 43.791,69 come sotto ripartito:

- euro 19.110,67, oneri compresi, all'avv. Fabio Corvaja;
- euro 19.355,93, oneri compresi, al prof. Giandomenico Falcon,
- euro 5.325,09, oneri compresi, all'avv. Luigi Manzi

Vista la lettera di data 13 dicembre 2017 prot. n. 2855 della richiesta inoltrata alla Regione Trentino-Alto Adige per il rimborso dell'importo di euro 21.895,84, corrispondente al 50 per cento delle spese sostenute per l'anno 2016;

d e c r e t a

1. di accertare la somma di euro 21.895,84 derivante dalla quota di spese rimborsate dalla Regione a termini della convenzione per la ripartizione delle spese legali riguardanti le controversie per la restituzione dei vitalizi promosse da Consiglieri ed ex Consiglieri della Regione Trentino-Alto Adige, al capitolo 250 - piano finanziario E.3.05.99.99.999 dell'esercizio finanziario 2018;
2. di rinviare ad un successivo provvedimento la richiesta di rimborso per gli ulteriori pagamenti ai legali che verranno sostenuti.

IL SEGRETARIO GENERALE

- Dr. Stefan Untersulzner -
(firmato digitalmente)

Visto per il controllo di regolarità contabile
Il Direttore dell'Ufficio Ragioneria
(firmato digitalmente)

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, valido a tutti gli effetti di legge, predisposto e conservato presso questa Amministrazione (D.Lgs 82/05). L'indicazione del nome del firmatario sostituisce la sua firma autografa (art. 3 D. Lgs. 39/93).